



NEWSLETTER

NR.11

Gennaio 2017

UFFICIO REVISIONE PMI / SICUREZZA QUALITÀ SQ 1 / INDIPENDENZA

Autore: Rico A. Camponovo

Verso la fine del 2015 ca. il 28% di tutte le società di revisione hanno registrato un sistema di sicurezza qualità SQ1 nel registro dell'ASR¹. Ci si deve aspettare che numerose altre strutture di revisione procederanno con l'implementazione della sicurezza della qualità e designeranno una persona esterna che si occuperà del sistema di controllo. Quali sono le condizioni che devono essere soddisfatte in materia d'indipendenza? Come si può garantire l'autonomia delle aziende individuali di revisione?

Questa Newsletter si concentra sulle condizioni che devono essere soddisfatte in materia d'indipendenza prendendo in considerazione tutte le disposizioni applicabili nella revisione ordinaria.

Introduzione

Alla fine del 2011 le società di revisione unipersonali registrate erano 854. Nell'arco di soli 4 anni, vale dire verso la fine del 2015, il numero è diminuito a 560². Questa diminuzione drastica è alquanto spiacevole per le PMI Svizzere così come le rispettive società di revisione. Al fine di offrire i servizi nell'ambito della revisione limitata (audit speciali inclusi), le piccole società

di revisione così come le società unipersonali sono praticamente obbligate ad avere un sistema di sicurezza qualità SQ1. L'introduzione di un tale sistema è fattibile e consigliabile. Una «soluzione incrociata» è possibile senza ledere le disposizioni in materia d'indipendenza³. Non è tuttavia chiaro se con l'implementazione di tali soluzioni si arriva a contrastare la diminuzione delle aziende di revisione unipersonali. Questa soluzione verrà approfondita durante i seminari estivi organizzati dal centro competenze.

SQ 1: Persone e funzioni

SQ 1 Le funzioni tipiche:

- Responsabile del SQ 1

¹ Rapporto annuale 2015 ASR, p. 36

² Rapporti annuali 2011 - 2015 ASR

³ Cfr. Anche le direttive svizzere in merito alla sicurezza della qualità nella revisione contabile/SQ 1 per PMI e attività unipersonali, edizione 2016, EXPERTsuisse, p. 38, nominato anche „DSQ“

- Consulente
- Responsabile del controllo qualità a livello di mandato (RCM)
- Sorvegliante

Il **responsabile per il sistema** in merito alla sicurezza della qualità è responsabile a livello operativo per il SQ interno (DSQ 13). Le sue funzioni sono meramente formali, vale a dire che egli non si occupa delle questioni materiali di revisione legate al mandato. Egli non ha nessuna possibilità d'influenzare il contenuto del rapporto di revisione.

Nel caso in cui durante il controllo si rende necessario chiarire dei punti complessi oppure approfondire delle contestazioni, è possibile appoggiarsi ad un **consulente** interno o esterno (DSQ 27). Di principio, il consulente approfondisce delle questioni di natura materiale e concernenti un mandato ben preciso. Il grado del suo coinvolgimento può tuttavia variare da caso in caso. Una consulenza può durare 15 minuti oppure delle settimane. Nei casi di una breve consulenza, vale a dire 2 o 3 ore, il supporto avviene spesso e volentieri in modo anonimo. Ciò significa che il consulente non è a conoscenza in merito all'entità del cliente di revisione. In questi casi il consulente non può influenzare il contenuto del rapporto di revisione. In altri casi e a dipendenza del suo coinvolgimento, la sua influenza può essere tuttavia importante.

Il **Responsabile del controllo qualità** a livello di mandato (RCM) deve garantire la qualità di un mandato identificando i potenziali rischi sulla base dei criteri del caso specifico (LQS 27). Egli si occupa degli aspetti materiali legati alla revisione e di conseguenza può influenzare il rapporto di revisione.

Il **sorvegliante** (in tedesco «*der Nachschauer*») è responsabile della sorveglianza del controllo qualità dell'organo di revisione. Tale controllo viene generalmente effettuato una volta all'anno ed è retrospettivo. Il suo giudizio in merito al SQ implica sostanzial-

mente due aspetti: un aspetto sistematico (Firm Review) così come un aspetto materiale legato al mandato (File Review) (DSQ 37). Nel caso di un Firm Review il sorvegliante non viene coinvolto nel mandato stesso. Anche nel caso di un File Review non vi è nessuna possibilità che il sorvegliante possa influenzare la revisione, in quanto - essendo il suo un controllo a posteriori - la revisione è già stata conclusa.

Ci si può tuttavia chiedere se vi è la possibilità da parte del sorvegliante di esercitare un certo tipo d'influenza nel caso in cui la sua attività si concentri su dei mandati in corso. In questo caso egli avrebbe verosimilmente la possibilità d'influenzare i futuri lavori di revisione.

A differenza del RCM, i mandati sottomessi alla sorveglianza non sono definiti d'anticipo⁴, in quanto il sorvegliante ha la libera scelta in merito ai mandati d'analizzare. Di conseguenza, egli potrebbe di principio esercitare un influsso su tutti i mandati dell'organo di revisione.

Basi legali in merito alle esigenze in materia d'indipendenza

Gli artt. 728 e segg. CP regolano l'indipendenza dell'organo di revisione verso terzi, concentrandosi innanzitutto sulle persone fisiche e sul loro grado di coinvolgimento in un mandato di revisione. Il revisore responsabile è senza ombra di dubbio la persona che è al centro di tutte le attenzioni. Seguono poi il team di revisione, gli organi di direzione, altre persone con un potere decisionale così come tutti gli impiegati. In quest'ambito non è rilevante se il revisore responsabile è alle dipendenze di un datore di lavoro o se opera in maniera indipendente.

⁴ Ad eccezione se il mandato viene ripartito su più sorveglianti.

Se l'organo di revisione ingaggia delle persone fisiche⁵ esterne⁶ per il SQ, nulla cambia in merito all'applicazione delle disposizioni di legge in materia d'indipendenza.

Esigenze in materia d'indipendenza della persona coinvolta

Siccome il responsabile della sicurezza qualità del mandato si occupa sempre di questioni materiali legati al controllo, egli sarà attivo nella stessa misura di un membro del team audit. Non è tuttavia necessario esigere che egli venga sottomesso alle medesime regole d'indipendenza di un revisore responsabile.

Bisogna sottolineare che il RCM conosce in anticipo i mandati che analizzerà e di conseguenza è sufficiente che egli sia in grado di assicurare la propria indipendenza in merito ai mandati che segue.

La situazione del **consulente** è analoga, nel caso in cui egli ha la possibilità d'influenzare il rapporto di revisione. In questo caso la sua attività è paragonabile ad un'attività di un membro del team di revisione. Come nel caso sopraccitato e visto che anch'egli conosce d'anticipo il mandato, è sufficiente che egli sia indipendente in merito ai mandati che segue.

Nel caso in cui il consulente offre il proprio supporto su una base anonima, non è necessario osservare il rispetto delle regole d'indipendenza.

Nell'ambito di un File Review il coinvolgimento del sorvegliante è da una parte meno intenso che nel caso del RCM o del consulente, in quanto può influenzare solo indirettamente i futuri rapporti di revisione. D'altro canto egli ha però la possibilità di esercitare un'influenza importante su tutti i suoi mandati. Di conseguenza, il suo influsso assume un significato importante. Sotto questo punto di vista è quindi necessario applicare (in modo analogo) le stesse regole come nel

caso del team di revisione. Egli deve tuttavia ottemperare alle esigenze in materia d'indipendenza per quanto riguarda tutti i mandati di revisione⁷. Non sembra quindi essere appropriato richiedere unicamente l'applicazione analoga dell'art. 728 cpv. 4 CO in quanto egli – in un qualche modo – partecipa ai lavori di revisione.

L'applicazione degli art. 728 e segg. CO alle attività svolte dalle quattro persone sopraccitate può essere negata nel caso in cui esse non siano coinvolte in modo materiale nei singoli mandati. Ciò vale in generale per il responsabile per il sistema di controllo, per il consulente nel caso vi sia una consulenza su base anonima, per il sorvegliante nel caso di un Firm Review e per il RCM per quanto riguarda tutti i mandati che non gli sono stati assegnati. In questi casi non sono applicabili nemmeno le esigenze minime previste dall'art. 728 cpv. 4 CO⁸.

Soluzione «incrociata»

Alle strutture unipersonali che offrono ai propri clienti anche audit speciali viene consigliato d'implementare un sistema per la sicurezza della qualità SQ 1. I costi legati all'implementazione di un tale sistema non sono esagerati e consistono in modo particolare nell'introduzione di misure interne così come nell'osservanza del manuale d'istruzione pubblicato dalle associazioni professionali.

Il SQ1 esige che la sorveglianza venga effettuata da minimo due persone che sono in possesso della stessa abilitazione (controllo a quattr'occhi). Le strutture unipersonali (così come quelle pluripersonali che desiderano ingaggiare una persona esterna) devono identificare una seconda persona di fiducia, la quale opera sulla base di un mandato. Questa persona di fiducia dev'essere legata all'ufficio di revisione per tramite di un'iscrizione nel registro dell'autorità di sorveglianza

⁵ Valgono gli stessi principi se viene coinvolta una persona giuridica

⁶ La situazione può essere differente anche nel caso che viene ingaggiata una persona interna

⁷ Ad eccezione se il mandato viene ripartito su più sorveglianti

⁸ Nel caso di un sostegno da parte di un funzionario SQ interno l'art. 728 cpv. 4 CO è applicabile

ASR. A tale scopo si può procedere con l'implementazione della seguente soluzione «incrociata» (MSQ 38):



Conclusioni

La soluzione «incrociata» sopraccitata permette di garantire l'introduzione di un SQ1 anche nel caso delle strutture piccole. I costi sono accessibili. Non bisogna tuttavia dimenticare le regole d'indipendenza nel caso viene ingaggiata una persona esterna.

NON DIMENTICATE

Anche nel 2017 organizziamo i nostri seminari in merito alle questioni legali per gli uffici di revisione PMI. Troverete ulteriori informazioni in merito ai nostri seminari sul nostro sito internet.

www.kompetenzzentrum-revisionsrecht.ch

Seminari in lingua tedesca:

- 13 giugno 2017: ST. GALLEN (Hotel Einstein)
- **Nuovo:** 16 giugno 2017: BIEL (Hotel Continental)
- 20 giugno 2017: BERN (Hotel Schweizerhof)
- 22 giugno 2017: ZUG (Parkhotel)
- 28 giugno 2017: CHUR (GKB Auditorium)
- 30 giugno 2017: ZÜRICH I (Au Premier)
- 4 settembre 2017: ZÜRICH II (Au Premier)
- **Nuovo:** 8 settembre 2017: WEINFELDEN (Hotel Thurgauerhof)
- 14 settembre 2017: BASEL (Radisson Blu Hotel)
- 20 settembre 2017: LUZERN (Hotel Palace)
- 27 settembre 2017: VISP (Raiffeisenbank)
- 29 settembre 2017: ZÜRICH III (Au Premier)

Seminari in lingua francese:

- 15 giugno 2017: GENÈVE (Hotel Royal)
- 6 settembre 2017: FRIBOURG (Hotel NH)
- 12 settembre 2017: LAUSANNE (Palace SPA)

Seminari in lingua italiana:

- 22 settembre 2017: LUGANO (Hotel de la Paix)
- 25 settembre 2017: LOCARNO (Belvedere)

PS: Sul nostro sito internet troverete tutte le nostre NL attuali e passate.